

proposta di legge n. 104

a iniziativa del Consigliere D'Anna

presentata in data 1 giugno 2011

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 2003, N. 13
“RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE”

Signori Consiglieri,

la presente proposta introduce alcuni correttivi alla legge regionale 20 giugno 2003 n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale) al fine di omogenizzare e semplificare le modalità di consultazione delle associazioni di volontariato e di tutela dei diritti, operanti in materia sanitaria, sugli schemi di provvedimenti più rilevanti del settore.

Il ruolo svolto dalle suddette organizzazioni, indipendentemente dalla loro forma giuridica, ha infatti assunto un'importanza sempre crescente nella realtà marchigiana e il loro coinvolgimento nella decisione appare indispensabile per consentire "scelte" informate e condivise.

Tale principio è sancito nell'articolo 24 della citata legge regionale 13/2003, il quale prevede che la Regione promuova la consultazione dei cittadini e delle loro associazioni, con particolare riferimento alle associazioni di volontariato e a quelle di tutela dei diritti, sugli schemi di provvedimenti più significativi in materia sanitaria.

Al fine di agevolare le procedure di consultazione dei soggetti suddetti la presente proposta istituisce un elenco delle organizzazioni più rappresentative operanti a livello regionale in materia sanitaria, disponendo che le stesse debbono essere sentite sugli schemi di provvedimenti regionali di carattere generale, concernenti il riordino e la programmazione dei servizi.

La proposta rinvia ad un regolamento adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, l'individuazione delle modalità di coinvolgimento delle suddette organizzazioni nella decisione e nella valutazione delle politiche sanitarie regionali , nonché la definizione delle procedure di iscrizione e cancellazione dall'elenco.

Art. 1

*(Modifica all'articolo 24 della
l.r. 13/2003)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della legge 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale), è inserito il seguente:

"1bis. Per le finalità indicate al comma 1 è istituito l'elenco delle associazioni operanti a livello regionale nelle materie di cui alla presente legge. Le associazioni iscritte nell'elenco sono sentite, anche attraverso forme di consultazione on line, sugli schemi di provvedimenti previsti al comma 1 e sulla verifica dei risultati conseguiti dai provvedimenti stessi. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, disciplina con regolamento:

- a) i criteri e le modalità di iscrizione e cancellazione dall'elenco;
- b) le forme e le modalità delle consultazioni delle associazioni di volontariato e di tutela dei diritti iscritte nel registro medesimo."

Art. 2

(Disposizione transitoria)

1. Il regolamento indicato al comma 1bis dell'articolo 24 della l.r. 13/2003, introdotto dall'articolo 1, è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.